

Lezioni private e ripetizioni: ecco i codici tributo per pagare l'imposta sostitutiva con F24

Data Articolo: 08 Maggio 2019

Autore Articolo: Giovanni Fanni

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 43 del 12 aprile 2019, ha istituito i codici tributo per consentire il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali dovuta sui compensi percepiti per lezioni private e ripetizioni.

Si ricorda che **a decorrere dal 1° gennaio 2019**, ai compensi derivanti dall'**attività di lezioni private e ripetizioni**, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali con aliquota del 15%**, salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari. Qualora il contribuente decidesse di optare per la tassazione ordinaria, lo potrà fare con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta cui si riferisce la scelta operata.

L'imposta dovrà essere versata con le stesse modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il **versamento** potrà essere effettuato tramite **modello F24** con i seguenti **codici tributo**:

- **"1854"** denominato *"Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018"*;
- **"1855"** denominato *"Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018"*;
- **"1856"** denominato *"Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018"*.

Nel modello F24, i suddetti codici tributo vanno inseriti nella **sezione "Erario"**, in corrispondenza delle somme indicate nella **colonna "Importi a debito versati"**, con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA". Il codice tributo 1856 è utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati".

Per i codici tributo 1854 e 1856, in caso di versamento in forma rateale, nel campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." vanno riportati, in sequenza, il numero della rata in pagamento (due cifre) e il numero complessivo delle rate (due cifre). Se si versa in un'unica soluzione occorre indicare "0101".

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

<http://giovannifanni.blogspot.com/>

<http://www.studiofanni.net/>